

**Procedura.** La rinegoziazione è un nuovo contratto

# Già obbligatoria l'attestazione sui rischi

**Stefano Pozzoli**

La Finanziaria 2009, che ha modificato in modo rilevante il trattamento degli swap, preclude, temporaneamente, la sottoscrizione di nuove operazioni ma non vieta la ricontrattazione di quelle preesistenti.

Il tema è delicato, perché tecnicamente la "ricontrattazione"

## RESPONSABILITÀ

Dopo la manovra d'estate per sottoscrivere lo strumento è necessario certificare di aver preso conoscenza delle sue caratteristiche

comporta in realtà l'estinzione del contratto preesistente e la sottoscrizione del nuovo, ovviamente secondo la disciplina vigente. Questo implica, anzitutto, che ai sensi dell'articolo 62, comma 3 del Dl 112/2008, «il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle carat-

teristiche dei medesimi», e che quindi ogni dichiarazione di incompetenza successiva (oppure ogni evidenza di ciò) assume inevitabilmente i contorni del danno patrimoniale.

Oltre a ciò le ricontrattazioni, per altro in certi casi anche auspicabili, ripropongono il tema della corretta contabilizzazione e del conseguente utilizzo delle risorse generate dall'operazione.

Il punto chiave, però, è che si tratta di due contratti distinti, uno che viene estinto e uno che viene aperto. Il contratto estinto genererà un flusso negativo, da contabilizzare al Titolo I fra le spese correnti e da finanziare con entrate ordinarie, o un flusso positivo, da iscrivere al Titolo III delle entrate che potrà essere utilizzato anche per finanziare spese correnti.

Quello che non si può fare, invece, è di compensare il saldo negativo di estinzione del vecchio swap con il saldo iniziale positivo (upfront) di quello nuovo. Così, infatti, non solo si contravviene alla regola contabile del divieto di compensazione delle parti-

te, ma soprattutto si viola l'articolo 119 della Costituzione, che vieta di finanziare spese correnti (la perdita di estinzione del vecchio swap) con un debito (l'upfront).

Va poi precisato che l'upfront, ormai riconosciuto come debito dalla normativa e non solo dai commentatori, deve essere contabilizzato al Titolo V delle entrate, con tutto ciò che questo può comportare anche ai fini del Patto.

Un altro problema è l'iscrizione del saldo annuale generato dallo swap. Se è indubbio che la spesa debba essere trattata come corrente, e quindi essere collocata al Titolo I, meno chiaro è cosa debba essere fatto delle eventuali entrate, che alcuni vogliono contabilizzare a Titolo III e altri a Titolo IV. Comunque, se la destinazione di questa entrata a investimento, quale che sia la sua appostazione, è sempre possibile, è più delicato il suo utilizzo a finanziamento delle spese correnti, anche ove sia collocata a Titolo III.

Infatti, la decisione di spesa va assunta in ossequio al principio di prudenza. In sostanza occorre

fare riferimento al segno del mark to market della operazione a fine esercizio. Se questo è positivo, nulla osta a farne ricorso per finanziare spese correnti, anche se di natura non ricorrente, quando invece è negativo tali entrate devono essere accantonate, in vista delle possibili perdite successive. Per altro, ove risulti necessario, tale accantonamento dovrà anche essere integrato in misura congrua.

Altro tema rilevante è quello della accountability e quindi della informativa di bilancio. La norma in termini di contenuto della nota integrativa da allegare al preventivo e al consuntivo, non è molto chiara, ma ci soccorre la proposta di principi contabili dell'osservatorio che precisa (principio contabile n.3) quali siano le informazioni essenziali da presentare: i flussi differenziali generati a partire dalla data di stipula del contratto; i flussi potenziali previsti per i prossimi 3/5 anni; il mark to market su base trimestrale; una relazione relativa all'andamento dell'operazione in base all'andamento del mercato.

